SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 128° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1987, n. **199.**

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 751 miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

1. L'indennità prevista all'articolo 2, commi 1, 3 e 14, della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1° gennaio 1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica corrispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonché al personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti	n.	2 scatti
agente scelto	»	1 scatto

6. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo è attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai benefici di cui all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982-31 ottobre 1986 si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1° novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1° novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:

ispettore capo	n.	4 scatti
ispettore principale	»	5 »
ispettore	»	3 »
sovrintendente capo	»	4 »

11. Detti scatti sono attribuiti previo assorbimento degli scatti di cui al comma 5 e degli scatti gerarchici eventualmente in godimento al 31 dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti transito a livello retributivo superiore.

12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle Forze di polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, compete al personale delle qualifiche di seguito indicate un'autonoma maggiorazione di stipendio del seguente importo annuo lordo:

primo dirigente di P.S.	L.	700.000
dirigente superiore di P.S.	»	900.000
dirigente generale di P.S	»	1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio compete altresì ai sottotenenti delle Forze di polizia nella misura di L. 480.000 annue lorde.

20. A decorrere dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il lavoro straordinario.

21. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34 e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 3.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di assistente e assistente capo*). — 1. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Promozione ad assistente capo*). — 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di assistente».

3. L'articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Corso di aggiornamento*). — 1. L'ammissione al corso di cui all'articolo 9, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparativo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di assistente capo nel numero, non inferiore ad otto volte i posti disponibili secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

5. La tabella *A* allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«*Ruolo degli agenti e assistenti:*

agente	67.281».
agente scelto	
assistente	
assistente capo	

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è così modificato:

«Art. 11 (*Promozione a collaboratore tecnico capo*). — 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecnico».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569.

9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modificata:

«*Ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici:*

operatore tecnico
operatore tecnico scelto
collaboratore tecnico
collaboratore tecnico capo } 6600».

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

11. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la promozione al grado di appuntato scelto sono promossi, previo giudizio di idoneità, nella stessa data.

12. Nel periodo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previo superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni. Al corso possono accedere, a domanda, gli appuntati scelti che hanno maturato un anno di anzianità nel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è quella del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

16. Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previo superamento di apposito corso da stabilirsi con decreto ministeriale in analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

17. Al personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente scelto della Polizia di Stato.

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento economico in godimento.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 631, e spettanti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284, anche all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono rivalutate di quindici volte.

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative e logistiche.

21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:

Grado	Indennità di imbarco	Indennità di navigazione
ufficiale superiore	5.000	5.700
capitano	4.500	5.200
tenente	3.800	4.500».

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, come sostituito dal comma 21 del presente articolo, spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, si applicano anche alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

24. Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Art. 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera *b*), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge 1° aprile 1981, n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei

prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° aprile 1981, n. 121 è sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianità alla data del bando che indice il concorso, nonché gli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro dell'interno 10 novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1987, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Art. 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è computato sulla dotazione organica effettiva risultante dall'applicazione a regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. Sono considerati destinatari delle disposizioni contenute nella norma predetta coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le stesse modalità, al personale impiegato presso il centro studi di Fermo in possesso dei medesimi requisiti.

3. All'articolo 88 della legge 1° aprile 1981 n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previo nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferiche».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedure.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili in organico, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciuta la specifica competenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per non più di due volte. Con lo stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 650.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 850.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.000.000 annue lorde. Detto importo è elevato a L. 1.200.000 al compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia.

3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, proveniente da ruoli e carriere inferiori delle stesse Forze di polizia, è attribuito, al compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde.

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dal 1° giugno 1987 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispondenti.

Art. 7

1. Nell'articolo 44 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: «assunto ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei ruoli del personale della Polizia di Stato».

Art. 8.

1. Fino al cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati, in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli altri requisiti richiesti.

Art. 9.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale dei ruoli della Polizia di Stato sostituendo al Ministro delle finanze il Ministro dell'interno e al Comando generale del Corpo il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, al fine di adeguarne le disposizioni in equivalenza a quanto previsto, per il personale del Corpo della guardia di finanza, dagli articoli 7 e 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831.

Art. 10.

1. All'onere di lire 751 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163 miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire 361 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi; «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14 miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione. Concorso dello Stato alle spese necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20 miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per lire 20 miliardi; «Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei Carabinieri» per lire 5 miliardi, nonché quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere per i prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20 miliardi; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 90,1 miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, derivanti dalla legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettante alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro* e, ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 25

87G0378

DECRETO-LEGGE 22 maggio 1987, n. **200**.

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima, nonché interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene concesso un premio di L. 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio di destinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Il premio previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera *a*), e dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a dodici metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene concesso per le iniziative attivate con domanda prodotta successivamente al 30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanentemente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazionali di pesca.

Art. 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di L. 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera ai pescatori non sono cumulabili con indennità e/o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 e successive norme della Comunità economica europea e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo tra le navi che operano nel medesimo compartimento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e delle cooperative medesime;

f) eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto ivi comprese, qualora necessarie, le modalità di ripartizione del premio.

Art. 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'applicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77, 2908/83, 2909/83, 3722/85 e 4028/86, concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede, fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 13 maggio 1987, n. 183, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 viene disposto il prelievo delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863.

Art. 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma, rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842, 27 aprile 1981, n. 243, e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre 1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 434 milioni per l'anno 1987.

Art. 7.

1. Per il potenziamento e lo sviluppo dei programmi di ricerca dell'Istituto centrale di ricerca applicata alla pesca il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno 1987, di lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1989.

Art. 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacinque giorni.

Art. 9.

1. Al complessivo onere di L. 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto a L. 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e quanto a L. 20.650.000.000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo stesso accantonamento.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire 2.200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41/1982 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;

b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;

c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è ulteriormente elevato a lire 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1987.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 8.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Contributo agli enti portuali nazionali».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50-cento rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole, nonché per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si applica altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, tutte le merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra porti nazionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Venezia.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della marina mercantile*

GORIA, *Ministro del tesoro, e* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

GUARINO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 26

87G0379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1987, n. **201.**

Aggiornamento degli importi di taluni articoli del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, in materia di limiti di responsabilità nel trasporto aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice di navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed in particolare gli articoli 943, 944, 952, 967, 968, 975 e 976;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 202, con cui sono stati elevati i limiti di responsabilità e di copertura assicurativa previsti dai sopra citati articoli del codice della navigazione;

Visto l'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Considerato che per quanto concerne i limiti di responsabilità di cui agli articoli del codice della navigazione 943, 944, 945 e 952, sul piano internazionale esiste una disciplina specifica cui lo Stato italiano ha aderito, anche per quanto concerne la revisione e l'aggiornamento dei limiti di responsabilità da essa previsti;

Vista la legge 19 maggio 1932, n. 841, con cui è stata data esecuzione alla convenzione per la unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, il cui art. 22 prevede limiti di responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci;

Vista la legge 3 dicembre 1962, n. 1832, con cui è stata data esecuzione al protocollo che apporta modifiche alla suddetta convenzione di Varsavia, firmato a L'Aja il 28 settembre 1955, il cui articolo XI sostituisce l'articolo 22 della convenzione di Varsavia;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2 maggio 1985, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22.1° della convenzione di Varsavia, come sostituito dall'articolo XI del protocollo de L'Aja, concernenti il limite di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone;

Considerato che in sede internazionale si e inteso modificare e aggiornare il regime di cui alla convenzione di Varsavia così come emendata dal protocollo de L'Aja, mediante il protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971, nonché mediante i protocolli adottati a Montreal il 25 settembre 1975;

Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 43, con cui è stata autorizzata la ratifica dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal;

Considerato che lo Stato italiano ha inteso pienamente aderire al regime dei predetti protocolli di Guatemala e di Montreal mediante il deposito dei necessari strumenti di ratifica avvenuto rispettivamente il 26 marzo 1985 presso l'organizzazione per l'aviazione civile internazionale e il 2 aprile 1985 presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia;

Ritenuto che, pur non essendo tuttora entrati internazionalmente in vigore i predetti protocolli di Guatemala e di Montreal a causa del sinora incompleto adempimento dei requisiti all'uopo prescritti nelle disposizioni protocollari, ad essi tuttavia possa farsi riferimento, ai sensi dell'art. 19 della legge 13 maggio 1983, n. 213, sia per l'avvenuta adesione dello Stato italiano che per la dichiarata incostituzionalità delle leggi con cui e stata data esecuzione alla convenzione di Varsavia e al protocollo de L'Aja, per quanto concerne il limite di responsabilità per il trasporto aereo internazionale di persone;

Considerato che per quanto concerne i limiti di responsabilità di cui agli articoli 967 e 968 del codice della navigazione non sopperiscono sul piano internazionale disposizioni convenzionali circa il limite di responsabilità per danni a terzi alla superficie adeguatamente aggiornate, risalendo la specifica convenzione in materia al 7 ottobre 1952 (convenzione di Roma, ratificata ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 674) e non avendo l'Italia sottoscritto il protocollo di emendamento adottato a Montreal il 23 settembre 1978;

Ritenuta la opportunità, per i limiti di responsabilità di cui ai predetti articoli 967 e 968, di ricorrere a parametri di valutazione diversi dalle convenzioni internazionali, quali l'applicazione del medesimo rapporto di aggiornamento esistente tra il limite di responsabilità previsto dall'articolo 943 del codice della navigazione, modificato con legge 16 aprile 1954, n. 202 e il limite di responsabilità previsto dal presente decreto per il medesimo art. 943, nonché gli indici generali dei prezzi di mercato e delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerato che circa i limiti di responsabilità di cui agli articoli 975 e 976 il codice della navigazione prevede attualmente gli stessi importi valevoli per il limite del risarcimento per danni a terzi sulla superficie;

Ritenuto, quindi, che anche per l'aggiornamento degli importi di cui ai suddetti articoli 975 e 976 debba operarsi in analogia con quanto previsto per l'aggiornamento degli importi contenuti nell'art. 967;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:

art. 943, primo comma, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni;

art. 944, secondo comma, da lire duecentodiecimila a lire unmilionenovecentocinquantamila;

art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila;

art. 967, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;

art. 967, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni;

art. 968, primo comma, da lire ottomilionitrecentomila a lire trecentodiecimilioni;

art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila;

art. 975, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni;

art. 976, da lire cinquemilioniduecentomila a lire centonovantacinquemilioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 14

87G0365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1987.

Scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Saviano (Napoli) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saviano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario De Paola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saviano (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, alla cui sostituzione il consiglio comunale stesso si è dimostrato, nonostante i richiami del prefetto, incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 12 e 20 dicembre 1986, 8, 9, 15 e 22 gennaio, 20 e 27 febbraio, 2 e 10 marzo 1987, quest'ultima dietro formale invito del prefetto, risultavano infruttuose ai fini della elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 7952 datato 17 marzo 1987, notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere al citato adempimento, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per i giorni 26 e 27 marzo 1987 risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Saviano — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saviano (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario De Paola.

Roma, addì 28 aprile 1987

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

87A4380

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101

Il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante: «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987.

87A4439

Mancata conversione del decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102

Il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, recante: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987.

87A4440

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 aprile 1987.

Istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le istruzioni concernenti il servizio delle ispezioni presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con proprio decreto del 5 gennaio 1894 e successive modifiche;

Viste le istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con decreto ministeriale del 7 aprile 1888 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 645, col quale, per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sono stati istituiti, nell'ambito dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, uffici periferici con circoscrizione provinciale ordinati in reparti amministrativi secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1965, n. 691, e dotati del servizio autonomo di cassa previsto dalla legge 15 maggio 1954, n. 270;

Viste le procedure automatizzate assicurate dai terminali installati presso gli uffici del registro e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e collegati con il sistema centrale dell'anagrafe tributaria attuato in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione delle norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Sentita la commissione di studio, istituita con decreto ministeriale del 12 agosto 1982 e successive proroghe, per l'aggiornamento e la revisione delle predette istruzioni concernenti il servizio delle ispezioni presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, approvate con decreto del 5 gennaio 1894 e successive modifiche;

Riconosciuta la necessità, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 647, di stabilire con proprio decreto alcune modalità di attuazione del decreto stesso per consentire la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Sono approvate le seguenti «Istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari».

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. Il capo dell'ispettorato compartimentale dispone l'esecuzione, a mezzo dei dipendenti ispettori e verificatori contabili, di verifiche di cassa e di gestione nonché di ispezioni e di accessi negli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e negli altri uffici ed enti soggetti al controllo da parte della stessa Amministrazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, e dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1977.

2. Dispone, altresì, l'esecuzione di verifiche, di accessi e di controlli nei confronti di enti, società, aziende industriali e commerciali, ditte, imprese e studi professionali ai fini dell'accertamento della corretta applicazione e riscossione delle imposte, tasse e proventi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dalla Direzione generale del demanio, nonché dei tributi e dei proventi spettanti ad altri enti affidati per l'accertamento e la riscossione agli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto e alle conservatorie dei registri immobiliari.

3. Fermo restando l'obbligo della continuità dei riscontri amministrativo-contabili, le verifiche di cassa e di gestione di cui al primo comma, nonché le verifiche, gli accessi e i controlli previsti dal precedente secondo comma, restano disciplinati dalle vigenti norme e disposizioni di servizio.

Art. 2.

1. Le ispezioni e gli accessi, di cui al primo comma dell'art. 1, e le relative interruzioni e revoche hanno esecuzione secondo le disposizioni e le modalità di volta in volta impartite dal capo dell'ispettorato compartimentale, il quale li disporrà tenendo conto del personale ispettivo a disposizione, dell'importanza e delle esigenze degli uffici e dei singoli rami di servizio, nonché dell'epoca in cui sono stati in precedenza ispezionati.

2. L'ispettore incaricato dell'ispezione o dell'accesso apporrà, quale operazione preliminare, sul registro cronologico relativo al servizio di maggior rilievo svolto dall'ufficio dopo l'ultima registrazione o annotazione effettuata, una dichiarazione attestante il proprio arrivo nell'ufficio, indicandone l'ora e il giorno. Analoga dichiarazione l'ispettore apporrà sullo stesso registro al termine della propria permanenza in ufficio.

3. Le stesse dichiarazioni saranno dall'ispettore apposte sul repertorio degli atti e sugli eventuali registri cronologici degli enti e degli studi professionali di cui ai primi due commi del precedente articolo.

Art. 3.

1. Le ispezioni consistono nell'esame delle procedure di gestione e delle attività relative a tutti i rami di servizio amministrati, della funzionalità dell'organizzazione dei reparti e dell'ufficio, della utilizzazione della capacità operativa e delle informazioni fornite dall'anagrafe tributaria.

2. Gli accessi si eseguono saltuariamente per effettuare accertamenti sull'attività dell'ufficio limitatamente ad operazioni o singoli rami di servizio, per svolgere indagini richieste da situazioni o esigenze particolari e per indirizzare con tempestività l'azione degli uffici verso il più efficiente svolgimento dei loro compiti.

3. Le ispezioni riterranno valide e utilizzeranno le risultanze degli accessi che le hanno precedute e saranno disposte dal capo dell'ispettorato compartimentale con la frequenza richiesta dalle suddette risultanze e dalle condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

1. L'ispettorato compartimentale nell'assegnazione degli incarichi fornisce all'ispettore i documenti — opportunamente scelti per importanza e quantità — da utilizzare per specifici controlli e indica quali servizi, rami di attività od operazioni, e con quali criteri, dovranno essere sottoposti a verifica.

2. In sede d'ispezione, per una prima conoscenza dell'andamento dell'ufficio, l'ispettore utilizzerà le comunicazioni trasmesse dal C.I.T. e le relazioni redatte in occasione dei precedenti accessi, non acquisite da altre ispezioni.

3. La verifica dell'esecuzione del programma annuale dei controlli deve essere operata sulla scorta degli strumenti istruttori impiegati e dei criteri di scelta predeterminati dall'ufficio al prevalente fine della produttività, e deve essere indirizzata ad accertare le ragioni delle variazioni e degli scostamenti, per concludersi con un giudizio sui risultati ottenuti in relazione alla capacità operativa e con le eventuali proposte dell'ispettore.

4. Nell'occasione di tale verifica, l'ispettore riferisce altresì sulla validità dei criteri di selezione annualmente decretati, nonché sulla efficacia dei supporti forniti dall'anagrafe tributaria.

Art. 5.

1. L'ispettore, nel compimento delle operazioni relative alle ispezioni e agli accessi, assume dal C.I.T. le necessarie informazioni e può richiedere la sollecita collaborazione del personale, tenendo conto delle contingenti necessità dell'ufficio e della qualifica funzionale degli impiegati.

2. Qualora nel corso dell'ispezione o dell'accesso l'ispettore riscontri indizi di frode o pericolo di danno per gravi irregolarità nel servizio, potrà esperire, se necessario, le opportune operazioni di verifica e di controllo nell'ufficio anche in ore diverse da quelle previste dall'orario normale e straordinario di lavoro.

3. In tale evenienza il titolare o reggente dell'ufficio è tenuto ad assicurare la propria presenza ed assistenza.

Art. 6.

1. Ove, nel corso dell'ispezione o dell'accesso, rilevi, nell'ambito della specifica capacità operativa impiegata, di cui al terzo comma del precedente art. 4, erronee applicazioni di imposta, omessa o irregolare utilizzazione di atti o di informazioni rilevanti e influenti ai fini tributari, l'ispettore dispone affinché il capo dell'ufficio provveda tempestivamente a rettificare o a sopperire agli errori, alle omissioni e alle irregolarità.

2. Nei casi in cui ne ravvisi la necessità, per particolari eventi o gravi situazioni, l'ispettore informa il capo dell'ispettorato compartimentale con speciale rapporto.

Capo II

CONTROLLI NEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Art. 7.

1. Per ognuno degli atti, per i quali è disposto l'esame di merito, l'ispettore si assicura che siano stati individuati i contenuti negoziali da sottoporre a tassazione e l'ammontare dell'imponibile e che siano state esattamente liquidate e prenotate le relative imposte.

2. Si assicura pure che, ai fini impositivi, siano stati eseguiti i necessari collegamenti, i rinvii di notizie, le iscrizioni ai campioni di memoria e che sia stato utilizzato ogni altro elemento in possesso dell'ufficio.

3. Per gli atti medesimi, soggetti alla procedura di rettifica dell'imponibile, accerta altresì che sia stato regolarmente iscritto l'articolo sul registro-scadenziere.

Art. 8.

1. Per ogni dichiarazione di successione, da sottoporre all'esame di merito, l'ispettore riscontra la completezza e la corrispondenza della documentazione allegata; accerta la regolare determinazione dell'asse ereditario e l'esatta liquidazione e prenotazione delle relative imposte.

2. Pone in essere, inoltre, gli stessi controlli di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

1. Per ogni denunzia, da sottoporre all'esame di merito, l'ispettore si assicura che, in relazione al tenore dell'articolo del campione di memoria o dell'atto cui si riferisce, siano stati utilizzati dall'ufficio tutti gli elementi comunque necessari ad accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, la base imponibile, la regolare liquidazione e prenotazione delle imposte.

2. Pone, quindi, in essere gli stessi controlli di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 7.

Art. 10.

1. Per le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta sull'incremento dei valori degli immobili, da sottoporre all'esame di merito, l'ispettore, oltre a controllare l'esattezza dei dati dichiarati e accertati, nonché la regolarità della liquidazione dell'imposta, si assicura particolarmente che per le spese incrementative sussistano le condizioni di ammissibilità.

2. Qualora, in relazione agli atti o dichiarazioni soggetti all'esame di merito e costituenti presupposto applicativo per l'IN.V.IM., non risulti presentata alcuna dichiarazione, l'ispettore accerta se l'ufficio abbia posto in essere le necessarie procedure di accertamento.

3. Pone, quindi, in essere gli stessi controlli di cui al secondo e al terzo comma del precedente art. 7.

Art. 11

1. Per ogni articolo del registro-scadenziere da sottoporre all'esame di merito, l'ispettore accerta che i criteri seguiti per la determinazione della base imponibile siano conformi a quelli dettati dalle disposizioni in materia.

2. Verifica, in particolare, che la valutazione degli immobili sia conforme ai criteri generali elaborati dal competente ufficio tecnico erariale e alle altre norme in materia e che siano osservate quelle sulla competenza territoriale.

3. Accerta, infine, per ogni articolo suddetto, la tempestiva annotazione sul registro-scadenziere delle fasi della valutazione e del contenzioso, la regolare liquidazione delle imposte dovute e che siano state sottoposte al riscontro amministrativo-contabile le prenotazioni delle stesse.

Art. 12.

1. L'ispettore accerta la validità del sistema di acquisizione e di conservazione delle informazioni utili alle rettifiche ed agli accertamenti, pervenute comunque all'ufficio.

2. Controlla, altresì, il criterio di scelta di tali informazioni per l'eventuale utilizzazione nell'ambito delle attività istituzionali dell'ufficio.

Art. 13.

1. Per ogni verbale di constatazione, per il quale è disposto l'esame di merito, l'ispettore si assicura che la verbalizzazione sia conforme alle norme procedurali e sostanziali che regolano il tributo e il servizio.

2. Si assicura, inoltre, che i verbali siano regolarmente assunti in carico e che le successive fasi procedurali siano svolte secondo le disposizioni in vigore e debitamente annotate sugli appositi registri manuali e meccanografici.

3. In caso di mancato utilizzo, anche parziale, del verbale, nell'ambito della capacità operativa prevista dal terzo comma del precedente art. 4, l'ispettore verifica la validità delle motivazioni, adottando, ove necessario, gli opportuni provvedimenti.

Art. 14.

1. Per ogni avviso di rettifica od accertamento, per cui è disposto l'esame di merito, l'ispettore accerta la congruità degli importi evidenziati e la validità delle motivazioni addotte, rispetto ai rilievi formulati negli atti che a tali avvisi hanno dato luogo.

2. Si assicura, inoltre, della fondatezza dei motivi che hanno indotto l'ufficio ad operare in difformità di quanto verbalizzato.

Art. 15.

1. Per i provvedimenti d'irrogazione di sanzioni, per i quali è disposto l'esame di merito, l'ispettore si assicura che le sanzioni stesse sufficientemente motivate — corrispondano al dettato di legge, che ricorrano le circostanze attenuanti o esimenti e che le eventuali norme agevolative di sanatoria o di condono siano state correttamente applicate.

2. L'ispettore si assicura, inoltre, che, qualora siano previste sanzioni accessorie o richiesti altri provvedimenti di competenza dell'ufficio o di organi diversi, si sia provveduto tempestivamente alle relative incombenze.

Art. 16.

1. Qualora i provvedimenti e gli atti di cui agli articoli precedenti, sottoposti all'esame di merito, siano stati impugnati, l'ispettore, oltre ad accertare che sia stato liquidato e prenotato quanto dovuto, si assicura che i ricorsi e gli appelli siano stati tempestivamente istruiti e proposti e che alle decisioni emesse dalle commissioni tributarie o dall'autorità giudiziaria sia stato dato il dovuto seguito, sentito, ove prescritto, l'ispettorato compartimentale.

2. In tale occasione l'ispettore rileva la situazione numerica delle vertenze pendenti presso i vari organi del contenzioso alla data della verifica.

Art. 17.

1. L'ispettore nell'esaminare le pratiche relative ai rimborsi già liquidati e per le quali è disposto l'esame di merito, qualora le pratiche stesse siano munite del visto di regolarità amministrativo-contabile, si asterrà dal ripetere i già eseguiti controlli formali.

2. L'ispettore riferirà sull'andamento del servizio dei rimborsi con la relazione di cui all'art. 25 del presente decreto, ovvero con uno specifico rapporto in caso di accesso.

Art. 18.

1. Per ognuna delle formalità ipotecarie, per le quali è disposto l'esame di merito, l'ispettore si assicura che siano stati individuati i contenuti negoziali da sottoporre

a tassazione e l'ammontare dell'imponibile; si assicura, altresì, che siano stati esattamente liquidati e prenotati i relativi tributi.

2. Si assicura pure che siano stati osservati tutti gli obblighi ed eseguiti tutti gli adempimenti connessi alla peculiarità del servizio.

3. Qualora rilevi irregolarità inerenti all'esercizio delle funzioni del conservatore o agli obblighi allo stesso attribuiti dal codice civile e dalle leggi complementari o speciali, accerta i fatti censurabili e ne riferisce con speciale rapporto al capo dell'ispettorato compartimentale.

Art. 19.

1. I rimanenti servizi, in relazione alla loro importanza, saranno esaminati dall'ispettore con criteri sufficienti a evidenziarne le carenze di indubbio rilievo o in base alle specifiche direttive eventualmente impartite con l'incarico di servizio.

Capo III

CONTROLLI NEGLI UFFICI ED ENTI ESTERNI

Art. 20.

1. L'ispettore, nei limiti e in conformità dell'incarico conferitogli, accerta nei confronti dei soggetti obbligati a richiedere la registrazione, indicati alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che le convenzioni, gli atti civili e giudiziari e i contratti siano stati riportati sul prescritto repertorio e che sia stata data esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 8 agosto 1984 sulle modalità di attuazione delle norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio d'ispezione presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

2. Accerta, inoltre, che siano stati correttamente osservati gli obblighi previsti dalle leggi relative alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, provvedendo ai recuperi delle imposte, alla verbalizzazione delle violazioni, alle segnalazioni e ai rinvii secondo le norme procedurali e di servizio vigenti.

3. Ove ricorrano le ipotesi previste dall'art. 15 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ispettore provvede a darne notizia all'ufficio competente per i conseguenti adempimenti.

Art. 21.

1. Nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie l'ispettore, con i criteri ed i limiti indicati nell'incarico, esamina la regolarità, agli effetti delle leggi riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari, degli atti giudiziari, degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli istruttori delle cause civili chiuse, della esecuzione, della volontaria e onoraria giurisdizione, del gratuito patrocinio, dei fallimenti, delle società, nonché di quelli relativi ad altri procedimenti.

2. Verifica, in conformità dell'incarico conferitogli, il servizio delle tasse a debito e delle spese anticipate sulla scorta del registro prescritto dall'art. 423 della tariffa giudiziaria in materia civile, accertando la regolarità e la tempestività della prenotazione dei carichi, della loro riscossione o del loro annullamento.

3. Verifica, altresì, in conformità dell'incarico conferitogli, il servizio in materia penale, riscontrando la regolarità e la tempestività della prenotazione e della riscossione delle spese di giustizia anticipate dall'erario, delle spese di mantenimento in carcere, delle multe e delle ammende o del loro annullamento.

4. A tale scopo l'ispettore esamina i registri generali degli affari civili e penali, per accertare l'avvenuta iscrizione, quando dovuta, degli articoli di campione, riconosce i procedimenti ancora pendenti al momento dell'ispezione e procede all'esame degli articoli di campione da verificare in conformità dell'incarico ricevuto.

5. Accerta, inoltre, il regolare e tempestivo trasporto degli articoli riguardanti i debitori insolvibili alla tavola alfabetica di cui all'art. 253 della tariffa in materia civile e penale, nonché lo stato di aggiornamento del servizio.

6. In occasione delle ispezioni nelle cancellerie giudiziarie l'ispettore esamina la regolarità, ai fini delle leggi riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari, degli atti di cui al precedente art. 20 e di ogni altro atto e registro, compreso il registro dei protesti cambiari, tenuti dall'ufficiale giudiziario.

7. Accerta, altresì, che siano stati eseguiti gli adempimenti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 1984.

Art. 22.

1. Negli enti, delegati alla riscossione per conto dello Stato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, l'ispettore accerta la osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati a tali enti, nonché l'integrale e tempestivo versamento delle somme spettanti all'erario.

2. Per l'assolvimento di tale incarico saranno seguite, per quanto compatibili, le stesse modalità previste per le ispezioni presso gli uffici periferici dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari; in particolare, per le formalità eseguite dal pubblico registro automobilistico, l'ispettore si accerta, in conformità dell'incarico, che siano stati esattamente applicati i tributi dovuti in relazione al contenuto degli atti, nonché le eventuali penalità per le infrazioni rilevate.

Art. 23.

1. Nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, sprovvisti di repertorio, gli ispettori accertano che siano stati correttamente osservati gli obblighi relativi ai tributi amministrativi dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, provvedendo al recupero delle imposte, alla verbalizzazione delle violazioni, alle segnalazioni e ai rinvii secondo le norme procedurali e di servizio vigenti.

Capo IV

DOCUMENTAZIONE DEGLI ESEGUITI CONTROLLI

Art. 24.

1. Le disposizioni lasciate all'ufficio per il miglioramento del servizio e quelle impartite a rimedio delle irregolarità riscontrate, sono dall'ispettore riportate in un verbale sull'apposito registro dei rilievi.

Art. 25.

1. I risultati dell'ispezione sono dall'ispettore compendiati in una relazione che, diretta all'ispettorato compartimentale in triplice esemplare e suddivisa per capitoli, indica in premessa i nominativi e la qualifica dei funzionari i quali, per il periodo di attività preso in esame, sono stati titolari o reggenti dell'ufficio, e di quelli che, per il medesimo periodo sono stati preposti alla direzione dei singoli reparti.

2. Sempre in premessa, in breve, fornisce notizie sull'estensione e composizione territoriale della circoscrizione, sulle caratteristiche e sull'andamento generale dell'economia, soffermandosi sui principali settori di attività.

Art. 26.

1. L'ispettore, di seguito, riferisce sulla sicureza ed idoneità dei locali dell'ufficio, facendo, nel caso, concrete proposte per assicurarne maggiore funzionalità, nonché sulla sufficienza dei mobili e delle macchine in uso.

2. Dà notizia dello stato e dell'ordine di conservazione degli atti, registri ed elaborati, nonché delle pubblicazioni in dotazione dell'ufficio, precisando la data di esecuzione dell'ultimo scarto degli atti d'archivio e quella dell'ultima annata di atti inviati all'archivio notarile.

3. Riferisce sul grado di collaborazione esistente fra gli impiegati, non omettendo di porre in luce le eventuali difficoltà e disarmonie riscontrate nell'ambiente di lavoro.

4. Riferisce altresì, dopo opportuno e sommario esame, se le norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1984 sono state osservate, nonché sullo stato di aggiornamento dei previsti adempimenti.

5. Esprime il proprio parere sulla congruità dei fondi annualmente assegnati per le spese d'ufficio.

Art. 27.

1. L'ispettore, inoltre, fra quanto altro in materia ritenuto necessario porre in evidenza, riferisce sull'applicazione delle leggi tributarie, sull'azione svolta e sui criteri seguiti dall'ufficio nell'attività di accertamento e di repressione dell'evasione fiscale, quali risultano dalle già rese relazioni di cui al successivo art. 29, nonché dai controlli e accertamenti ad essi complementari previsti nell'incarico di servizio; riferisce altresì circa l'attuazione delle direttive impartite dall'ispettorato compartimentale nell'esercizio dell'azione di indirizzo, direzione e vigilanza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 647/72 anche nei confronti di specifiche questioni riguardanti casi concreti.

2. Sulla scorta, poi, di prospetti formati anche di propria iniziativa espone in merito le opportune considerazioni e il proprio giudizio.

3. Riferisce, infine, sullo stato degli adempimenti in ordine alle prescrizioni annotate nei previsti registri sia dagli ispettori tributari a seguito di interventi nell'ufficio e sia dagli ispettori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a seguito di precedenti ispezioni e accessi.

Art. 28.

1. A conclusione della relazione l'ispettore esprime le proprie considerazioni e il proprio giudizio sulla conduzione in generale dell'ufficio e dei singoli reparti, sulla congruità del gettito dei tributi in rapporto alla dotazione di personale e alle concrete possibilità di un suo incremento mediante il rafforzamento numerico e qualitativo dei dipendenti impiegati

2. Riepiloga, con riferimento ai rapporti dovuti alle competenti autorità giudiziarie e amministrative, le eventuali responsabilità penali e amministrative emerse a carico di dipendenti dell'ufficio o di altro ufficio o ente soggetto comunque all'ispezione.

3. Formula le proposte relative ai provvedimenti di competenza degli organi superiori, in materia di personale, locali, mobili, macchine d'ufficio e altro, ritenuti necessari ed opportuni.

4. Allega, infine, ad ogni esemplare della relazione, copia del verbale di cui all'art. 24.

Art. 29.

1. Al termine di ogni accesso, l'ispettore è tenuto a redigere una relazione, osservando le modalità previste dagli articoli 25 e seguenti solo nelle parti sufficienti e strettamente necessarie ad illustrare le operazioni di verifica e di controllo compiute ai sensi dei precedenti articoli di cui ai capi II e III del presente decreto.

2. Riferisce, inoltre, sulle indagini svolte, sui risultati raggiunti e sulle conclusioni alle quali è pervenuto nello svolgimento dell'incarico che motivò l'accesso, allegando, nel caso, ad ogni esemplare della relazione, copia del verbale di cui all'art. 24.

Capo V

ORGANIZZAZIONE, ADEMPIMENTI DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 30.

1. Le verifiche, gli accessi e i controlli, previsti dal secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, saranno eseguiti dagli ispettori e dagli impiegati in servizio presso

gli ispettorati compartimentali, con l'eventuale collaborazione del personale degli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dei competenti compartimenti, con l'osservanza delle norme procedurali in vigore.

Art. 31.

1. Gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sono organi regionali della Direzione generale dalla quale direttamente dipendono. Sono organi provinciali quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, possono essere istituiti presso i predetti ispettorati compartimentali, in rapporto alle loro necessità funzionali, distinti servizi.

3. La direzione di tali servizi è affidata, ove le preminenti esigenze delle ispezioni lo consentano, ad ispettori che rivestono la qualifica dirigenziale, con provvedimento del capo dell'ispettorato compartimentale.

4. Nei casi di indisponibilità dei dirigenti suddetti, con provvedimento del direttore generale, adottato su proposta del capo dell'ispettorato compartimentale, la reggenza dei servizi dell'ispettorato può essere affidata a funzionari di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ovvero, in mancanza, a funzionari inquadrati nella più alta qualifica funzionale.

5. Per quanto non di competenza della Direzione generale, gli ispettorati compartimentali amministrano direttamente il dipendente personale.

6. Il personale di collaborazione non ispettivo di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, è assegnato agli ispettorati compartimentali su proposta del capo compartimento.

7. Quando urgenti necessità di servizio lo richiedono, il capo del compartimento può disporre distacchi, con il trattamento di missione ove compete, di personale comunque in servizio negli uffici dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari da una ad altra provincia del compartimento o, previo assenso della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, da qualsiasi provincia del compartimento all'ispettorato compartimentale, dandone notizia agli intendenti di finanza interessati.

8. Il direttore generale, oltre alla facoltà di convocare i capi degli ispettorati compartimentali dove lo ritiene opportuno per esigenze di servizio, ha la stessa facoltà nei confronti del restante personale dipendente. Analoga facoltà compete ai capi degli ispettorati compartimentali nell'ambito della circoscrizione territoriale del compartimento.

Art. 32.

1. È obbligo esclusivo del capo del compartimento trasmettere all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, o ad altre autorità o giurisdizioni competenti, le denunzie e rapporti, anche di natura penale, previsti dalle disposizioni in vigore inviatigli dai dipendenti ispettori.

2. Copia dei rapporti inviati direttamente dagli ispettori alle autorità o giurisdizioni suddette dovrà essere tempestivamente inoltrata al capo compartimento il quale, sollecitamente, riferirà in merito alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3. In ogni caso dovrà essere data notizia agli intendenti di finanza interessati.

Art. 33.

1. Gli ispettorati compartimentali al termine di ogni trimestre solare inviano alla Direzione generale ed alle competenti intendenze di finanza l'elenco delle ispezioni e degli accessi conclusi nel trimestre, specificando per gli accessi, al margine dell'elenco stesso, il ramo e le operazioni di servizio esaminati o le altre esigenze particolari che ne causarono l'effettuazione.

2. Insieme all'elenco trasmettono un esemplare delle relazioni relative alle ispezioni e un esemplare di quelle relazioni di accessi i quali, per i fatti riferiti, hanno determinato una ispezione.

3. Inviano, altresì, un elenco delle ispezioni in corso di esecuzione.

4. Alla Direzione generale del demanio inviano, con le modalità di cui al primo e secondo comma, un estratto delle relazioni, limitato allo specifico ramo di servizio.

5. Inviano, con le stesse modalità di cui al primo e secondo comma, ai capi dei competenti organi giudiziari, l'elenco e le relazioni delle ispezioni eseguite ai sensi del precedente art. 21.

Art. 34.

1. La direzione degli ispettorati compartimentali è affidata a funzionari con qualifica di dirigente superiore o, nel caso di non disponibilità di questi, con qualifica di primo dirigente, a mente dell'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

2. Qualora la direzione di cui al precedente comma sia conferita a funzionari che hanno avuto la direzione degli uffici periferici delle tasse ed imposte indirette sugli affari aventi sede nello stesso compartimento, l'ispezione relativa al periodo della loro gestione dovrà essere affidata, dalla Direzione generale delle tasse, a funzionari dell'ufficio ispettivo centrale o ad ispettori di altro compartimento.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, MODIFICATIVE E FINALI

Art. 35.

1. Le disposizioni contenute nelle istruzioni sul servizio di ispezione del 5 gennaio 1894, in quelle successive

modificative ed integrative, comprese quelle del 31 luglio 1923 sul servizio di ispezione superiore, che non sono contrarie alle disposizioni del presente decreto o non sono da questo modificate, semplificate o abrogate rimangono in pieno vigore.

Art. 36.

1. L'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 agosto 1984 è sostituito dal seguente:

«1) L'incarico è conferito dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari su proposta del capo dell'ispettorato compartimentale.

2) Il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione ad un ufficio diverso da quello al quale l'incaricato organicamente appartiene, salvo che l'incarico non sia disposto con un formale provvedimento di assegnazione ad altra sede o alla sede dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

3) L'assegnazione, ad uno stesso incaricato, del servizio dei riscontri in più uffici od enti di cui al precedente art. 1 siti nella stessa sede di lavoro, ovvero, quando urgenti necessità di servizio lo richiedono, in uffici od enti con sedi diverse, è di competenza esclusiva del capo dell'ispettorato compartimentale».

Art. 37.

1. Negli uffici e per i periodi in cui non ha ancora trovato applicazione la normativa di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1984, le ispezioni previste dall'art. 3 del presente decreto possono essere effettuate previa esecuzione dei riscontri previsti dal terzo comma dell'articolo 1 affidati anche ai verificatori contabili; quando sussistono particolari circostanze, detti riscontri potranno essere affidati ad impiegati con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, incaricati dal capo dell'ispettorato compartimentale, sotto la vigilanza di un ispettore, cui farà carico la verbalizzazione dei risultati.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

—

NOTE

Note alle premesse:

— Il D.M. 5 gennaio 1894 e le successive modifiche sono stati pubblicati nel B.U. gennaio 1894, serie 2ª, vol. XXIII e nel B.U. agosto 1923, serie 2ª, vol. LIII.

— Il D.M. 7 aprile 1888 è stato pubblicato nel B.U. aprile 1888, serie 2ª, vol. XVII.

— Il D.P.R. n. 645/1972 reca: «Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

— Il D.P.R. n. 691/1965 approva talune integrazioni e modifiche alle norme contenute nell'art. 162 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, nonché disposizioni sull'istituzione dei reparti amministrativi degli uffici del registro di prima e seconda categoria.

— La legge n. 270/1954 istituisce il servizio autonomo di cassa negli uffici del registro.

— Il D.L. n. 8/1976 reca norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

— Il secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 647/1972 (Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) prevede che con decreto del Ministro delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione del decreto stesso.

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 647/1972 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 5. — Gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno i seguenti compiti:

1) dirigono il servizio d'ispezione e di controllo sulle riscossioni e sulla regolare ed uniforme applicazione delle imposte, tasse e proventi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e dalla Direzione generale del demanio, nonché dei tributi e dei proventi di altri enti, affidati per l'accertamento e la riscossione agli uffici del registro, agli uffici I.V.A. ed alle conservatorie dei registri immobiliari;

2) vigilano e controllano gli enti che riscuotono somme per conto dello Stato;

3) indirizzano l'azione degli uffici del registro, degli uffici I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari verso il più efficiente svolgimento dei servizi in ordine all'accertamento dei tributi ed all'appuramento dei carichi accertati e non riscossi;

4) vigilano sulla efficienza e sulla sicurezza degli uffici del registro, degli uffici I.V.A. e delle conservatorie dei registri immobiliari;

5) dispongono verifiche nei confronti di enti, società, aziende industriali e commerciali, ditte, imprese che operano nella loro circoscrizione ai fini della regolare applicazione dei tributi amministrati dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

6) eseguono studi e provvedono alla raccolta di dati sull'andamento economico e sui processi produttivi delle attività commerciali e professionali;

7) attuano ogni altra direttiva impartita dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari».

Ai sensi dell'art. 4, comma 25, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17 «il punto 5) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, possono anche effettuare le verifiche ivi previste [non solo disporle]».

— Il D.M. 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1977, reca: «Modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico». Il relativo art. 4 così recita:

«Art. 4. — Le verifiche di cassa e delle percezioni presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, relative all'imposta erariale di trascrizione, sono disposte dagli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, purché compatibili con quanto stabilito dal successivo comma.

Le operazioni che devono essere effettuate in sede di verifica di cassa consistono:

1) nell'apposizione del visto di arrivo nel registro di cui al primo comma dell'art. 1, immediatamente dopo l'annotazione di chiusura del giorno precedente, nel registro di cassa, dopo l'ultima annotazione di versamento, e nell'ultima quietanza di tesoreria o ricevuta di versamento sul conto corrente postale della sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

2) nella descrizione in apposita nota valori delle dichiarazioni che il conservatore del pubblico registro automobilistico deve rendere:

a) sull'ammontare dei versamenti effettuati, per i quali non è ancora pervenuta la relativa quietanza di tesoreria;

b) sull'ammontare delle somme riscosse e non ancora versate;

3) nello stabilire, fino alla data in cui è stato apposto il visto di arrivo di cui al n. 1):

a) il totale delle somme riscosse per imposta erariale di trascrizione ed il totale dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, risultanti dal registro di cui al primo comma dell'art. 1;

b) il totale delle somme versate per imposta erariale di trascrizione, risultante dal registro di cassa e dalle relative quietanze di tesoreria.

Alle operazioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente deve partecipare il conservatore del pubblico registro automobilistico, che sottoscrive la nota valori e, a situazione di cassa stabilita, il verbale».

Note all'art. 20:

— Il D.P.R. n. 131/1986 approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Si trascrivono le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 10 e l'art. 15 del predetto testo unico:

«Art. 10, comma 1. — Sono obbligati a richiedere la registrazione:

(*Omissis*)

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni».

«Art. 15 (*Registrazione d'ufficio*). — 1. In mancanza di richiesta da parte dei soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 10 la registrazione è eseguita d'ufficio, previa riscossione dell'imposta dovuta:

a) per gli atti pubblici e per le scritture private conservati presso il pubblico ufficiale che li ha redatti o le ha autenticate nonché per gli atti degli organi giurisdizionali conservati presso le cancellerie giudiziarie; qualora non si rinvengano gli atti iscritti nei relativi repertori, la registrazione è eseguita sulla base degli elementi dagli stessi desumibili;

b) per le scritture private non autenticate soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta legittimamente in possesso in base ad una legge che autorizzi il sequestro o ne abbia avuta visione nel corso di accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini di altri tributi;

c) per i contratti verbali di cui alla lettera *a)* dell'art. 3 e per le operazioni di cui all'art. 4, quando, in difetto di prova diretta, risultino da presunzioni gravi, precise e concordanti;

d) per i contratti verbali di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 quando, in difetto di prova diretta, la loro esistenza risulti, continuando nello stesso locale o in parte di esso la stessa attività commerciale, da cambiamenti nella ditta, nell'insegna o nella titolarità dell'esercizio ovvero da altre presunzioni gravi, precise e concordanti;

e) per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso rispetto ai quali è intervenuta la decadenza di cui all'art. 76, comma 1, e per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, quando siano depositati a norma di tale ultimo articolo.

2. Nelle ipotesi previste dalla lettera *c)* e dalla lettera *d)* del comma 1 è ammessa la prova contraria, ad esclusione di quella testimoniale».

— Il D.M. 8 agosto 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984. Il primo comma del relativo art. 5 prevede che: «Sui repertori, tenuti dai soggetti obbligati a richiedere la registrazione indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dai funzionari responsabili della pubblica amministrazione e da ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, l'impiegato incaricato dei riscontri deve accertare che gli estremi di registrazione dei contratti e il relativo ammontare delle imposte pagate concordino con i corrispondenti dati emergenti dalle scritture contabili dell'ufficio».

Note all'art. 21:

— La tariffa giudiziaria in materia civile è stata approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

— La tariffa giudiziaria in materia penale è stata approvata con R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701.

— Il testo dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 1984 (per il titolo si veda nell'art. 20, primo comma, e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle note al predetto art. 20) è il seguente:

«Art. 5. — 1. Sui repertori, tenuti dai soggetti obbligati a richiedere la registrazione indicati ai numeri 2) e 3) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dai funzionari responsabili della pubblica amministrazione e da ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti, l'impiegato incaricato dei riscontri deve accertare che gli estremi di registrazione dei contratti e il relativo ammontare delle imposte pagate concordino con i corrispondenti dati emergenti dalle scritture contabili dell'ufficio.

2. Sui campioni civile e penale delle cancellerie giudiziarie riscontra che le riscossioni annotate corrispondano alle relative partite d'entrata.

3. All'incaricato potrà essere affidata, altresì, ogni altra operazione di mero riscontro comunque connessa alla riscossione dei tributi in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

4. I riscontri di cui ai commi precedenti sono svolti secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal capo dell'ispettorato compartimentale».

Nota all'art. 26:

Per il titolo del D.M. 8 agosto 1984 si veda nell'art. 20, primo comma, e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle note al predetto art. 20.

Nota all'art. 27:

Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 647/1972 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 31:

— Per il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 647/1972 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 146/1980 (legge finanziaria 1980), come modificato dall'art. 4, comma 9, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, è il seguente:

«Art. 17. — Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che riveste la qualifica di primo dirigente.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata».

— Il secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 647/1972 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) prevede che: «I dirigenti dei predetti ispettorati compartimentali sono coadiuvati da funzionari ispettori e da altro personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria».

Nota all'art. 34:

Per il testo dell'art. 17 della legge n. 146/1980 si veda nelle note all'art. 31.

Note all'art. 35:

— Per il D.M. 5 gennaio 1894 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.M. 31 luglio 1923 è stato pubblicato nel B.U. agosto 1923, serie 2ª, vol. LIII.

Nota all'art. 36:

Per il titolo del D.M. 8 agosto 1984 si veda nell'art. 20, primo comma, e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle note al predetto art. 20.

Nota all'art. 37:

Per il titolo del D.M. 8 agosto 1984 si veda nell'art. 20, primo comma, e per gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* si veda nelle note al predetto art. 20.

87A4315

DECRETO 5 maggio 1987.

Tasso di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento diffferito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1987 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni del caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1987 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 aprile 1987;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1987; il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste, devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 10,068 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1987

Il Ministro: GUARINO

87A4410

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 maggio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 26 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Noto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 26 luglio 1986 e 6 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1986 e del 21 aprile 1987, relativi all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Noto;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Noto contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede del beneficio di cui al numero d'ordine 49 è la seguente:

49. Modica, beneficio parrocchiale della «Beata Maria della Catena» noto anche quale parrocchia della Beata Vergine Maria della Catena, con sede in 97010 Modica Alta, via della Catena.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4387

DECRETO 18 maggio 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 28 aprile 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Vercelli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 28 aprile 1986 e 21 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1986 e del 14 maggio 1987, relativi all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Vercelli;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Vercelli contestualmente alla nascita dell'Istituto per il sostentamento del clero, l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri 69 e 127 è la seguente:

69. Palazzolo Vercellese, beneficio parrocchiale S. Germano (noto anche quale prebenda parrocchiale), con sede in 13040 Palazzolo Vercellese, via Dott. Risico n. 20.

127. Vercelli, beneficio parrocchiale della B.V Assunta (noto anche quale prebenda parrocchiale), con sede in 13100 frazione Cappuccini Vecchi, piazza M. Assunta.

Roma, addì 18 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4386

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 marzo 1987.

Rettifica al decreto ministeriale 1° agosto 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonica-Salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge n. 431/85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986), relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonica-Salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria;

Considerato che nel citato decreto, nella descrizione dell'area sottoposta a vincolo inerente al comune di Maruggio, a pag. 131, colonna 2, della *Gazzetta Ufficiale* sopra menzionata, tratto U-V e stata erroneamente riportata la particella 431 anziché la particella, 43;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 1° agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986, è così rettificato: alla pagina 131, colonna 2, rigo 2, il numero «431» è sostituito dal numero «43».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati.

Roma, addì 6 marzo 1987

p. *Il Ministro:* GALASSO

87A4388

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 gennaio 1987.

Bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopraindicato;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911;

Considerato che l'avanzo presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario 1986 ammonta complessivamente a L. 23.768.068.916 di cui L. 19.540.068.916 relative ad economie connesse agli interventi finanziari per la riqualificazione dei lavoratori dipendenti da imprese in regime di ristrutturazione e riconversione industriale, e L. 4.228.000.000 avanzo propriamente detto che, pertanto, costituisce entrata della gestione di cui trattasi;

Considerato che il predetto importo di lire 19.540.068.916 deve essere riassegnato al cap. 1406 della spesa in quanto somma a destinazione specifica;

Considerato che nel biennio 1987-88 dovranno essere realizzate attività formative sperimentali che beneficeranno del contributo del Fondo sociale europeo;

Considerato che tale contributo non influisce sulla gestione finanziaria in parola ma che, tuttavia, deve essere acquisito alla gestione stessa al fine di poter eseguire i pagamenti comunitari a favore dei soggetti promotori delle attività specifiche sopracitate;

Ritenuta l'esigenza di istituire nel titolo III, sia parte I che parte II, del bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera un nuovo capitolo di entrata e un nuovo capitolo di spesa;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5302 della parte I - Entrate, del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione: «Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza».

Art. 2.

È istituito il cap. 1503 della parte II - Spese, del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione: «Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza».

Art. 3.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1987, allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 gennaio 1987

Il Ministro: DE MICHELIS

BILANCIO DI PREVISIONE DEL FONDO PER LA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1987

Numero capitolo	Parte I - ENTRATE Denominazione capitoli	Importo
	Avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 1986	23.768.068.916
	Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
	Categoria 10. — *Trasferimenti attivi in conto capitale*	
	Sottocategoria I. — Contributo dello Stato	
5101	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	13.000.000.000
5102	Versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Sottocategoria II. — Contributi di enti pubblici	
5202	Versamento a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria (art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
	Categoria 11. — *Riscossione di crediti*	
5212	Recupero sui finanziamenti relativi alle attività formative di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	p.m.
5215	Entrate eventuali e diverse	p.m.
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.000.000.000
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
5301	Somme erroneamente affluite alla contabilità speciale	p.m.
5302	Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.
	Totale generale delle entrate	36.768.068.916
	Titolo I. — SPESE CORRENTI	
	Sezione I. — SPESE VARIE INERENTI ALLA GESTIONE DEL «FONDO»	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo di servizi*	
1001	Spese relative all'amministrazione del Fondo per la mobilità della Manodopera, nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il «Fondo» è stato costituito.	28.000.000
	Categoria 09. — *Spese non classificabili in altre voci*	
	Fondo di riserva	p.m.
	Totale sezione I	28.000.000
	Sezione II. — INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITÀ DELLA MANODOPERA	
	RUBRICA I. — Collocamento della manodopera	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1201	Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto delle mobilie e delle spese di viaggio, dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 845)	p.m.
	RUBRICA II. — Rapporti di lavoro	
	Categoria 04. — *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*	
1202	Somme destinate al pagamento dell'indennità integrativa e di prima sistemazione in favore dei lavoratori che trovano occupazione in comuni diversi da quelli di residenza e delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (legge 16 aprile 1981, n. 140)	p.m.
1203	Somme destinate al rimborso delle spese di trasferimento e della maggiorazione del salario di lavoratori occupati presso datori di lavoro che operano nelle regioni Campania e Basilicata (art. 25, terzo e quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219)	p.m.
	Totale sezione II.	—
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI	28.000.000

Numero capitolo	*Parte II* - SPESE Denominazione capitoli	Importo
	Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE	
	RUBRICA I. — Previdenza ed assistenza sociale	
	Categoria 12. *Investimenti nel campo sociale*	
1301	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione aziendale (art. 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	p.m.
1302	Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164	p.m.
1303	Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390	p.m.
	RUBRICA II. — Addestramento professionale	
	Categoria 12. — *Investimenti nel campo sociale*	
1401	Spese per l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	10.500.000.000
1402	Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	550.000.000
1403	Spese per attività di studio, ricerca e di documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	4.000.000.000
1404	Spese per il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi a concorso dei fondi comunitari e internazionali (art. 18, lettera *g*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	200.000.000
1405	Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale di intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	1.400.000.000
1406	Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	19.540.068.916
1407	Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	550.000.000
1408	Fondo di riserva	p.m.
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	36.768.068.916
	Titolo III. — PARTITE DI GIRO	
1501	Versamento di somme al corrispondente capitolo del bilancio del Ministero del tesoro	p.m.
1502	Restituzione somme erroneamente affluite al «Fondo»	p.m.
1503	Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	p.m.
	Totale titolo III - PARTITE DI GIRO	p.m.
	Totale generale delle spese	36.768.068.916

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

87A3015

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 92

Corso dei cambi del 14 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1296,050	1296,050	1296,70	1296,050	1296,05	1296,50	1296,950	1296,050	1296,050	1296,05
Marco germanico	724 —	724 —	724,10	724 —	724 —	724 —	724 —	724 —	724 —	724 —
Franco francese	216,860	216,860	217,10	216,860	216,86	216,83	216,810	216,860	216,860	216.86
Fiorino olandese	642,600	642,600	642,13	642,600	642,60	642,52	642,450	642,600	642,600	642.60
Franco belga	34,941	34,941	34,90	34,941	34,941	34,93	34,934	34,941	34.941	34,94
Lira sterlina	2172,900	2172,900	2171 —	2172,900	2172,90	2172,95	2173 —	2172,900	2172.900	2172.90
Lira irlandese	1938.500	1938,500	1935 —	1938,500	1938,50	1937,50	1936,500	1938,500	1938,500	—
Corona danese	192,740	192,740	192.35	192,740	192,74	192,72	192,710	192,740	192.740	192,74
Dracma	9,742	9,742	9,73	9,742	—	—	9,746	9,742	9.742	—
E.C.U.	1505,600	1505,600	1503 —	1505,600	1505,600	1505,60	1505.600	1505,600	1505,600	1505.60
Dollaro canadese	969,150	969,150	968 —	969,150	969,15	969,07	969 —	969,150	969,150	969.15
Yen giapponese	9,284	9,284	9,2850	9,284	9,284	9,28	9,290	9,284	9,284	9.28
Franco svizzero	881,090	881,090	879,30	881,090	881,090	881,39	881,700	881,090	881,090	881.09
Scellino austriaco	103,050	103,050	102,90	103,050	103,050	103,07	103,100	103,050	103,050	103.05
Corona norvegese	194,640	194,640	194.20	194,640	194,640	194,54	194,450	194,640	194,640	194,64
Corona svedese	207,370	207,370	207,15	207,370	207,370	207,37	207,380	207,370	207,370	207,37
FIM	298,300	298,300	297,75	298,300	298,30	298,65	299 —	298,300	298,300	—
Escudo portoghese	9,290	9,290	9,3250	9,290	9,29	9,31	9,340	9,290	9,290	9,29
Peseta spagnola	10,356	10,356	10,33	10,356	10,356	10,35	10,350	10,356	10,356	10,35
Dollaro australiano	923,200	923,200	923 —	923,200	923,20	925,60	928 —	923,200	923.200	923,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1296,500
Marco germanico	724 —
Franco francese	216,835
Fiorino olandese	642,525
Franco belga	34,937
Lira sterlina	2172,950
Lira irlandese	1937,500
Corona danese	192,725
Dracma	9,744
E.C.U.	1505,600
Dollaro canadese	969,075
Yen giapponese	9,287
Franco svizzero	881,395
Scellino austriaco	103,075
Corona norvegese	194,545
Corona svedese	207,375
FIM	298,650
Escudo portoghese	9,315
Peseta spagnola	10,353
Dollaro australiano	925,600

Media dei titoli del 14 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,050
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,700
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	100 —
» » » » 1-11-1983/87	100,875
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	100,500
» » » » 1- 2-1984/88	100,550
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100.525
» » » » 1- 5-1984/88	100,750
» » » » 1- 6-1984/88	100,675
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,625
» » » » 1-10-1983/88	101,775
» » » » 15- 7-1985/90	99,100
» » » » 16- 8-1985/90	99,250
» » » » 18- 9-1985/90	99,200
» » » » 18-10-1985/90	99,500
» » » » 1-11-1983/90	104,075
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1985/90	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,225
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	103,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,900
» » » » 1- 7-1984/91	101,925
» » » » 1- 8-1984/91	101,875
» » » » 1- 9-1984/91	101,900
» » » » 1-10-1984/91	101,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102,150
» » » » 1-12-1984/91	101,100
» » » » 1- 1-1985/92	100,475
» » » » 1- 2-1985/92	99,700
» » » » 1- 2-1985/95	100,575
» » » » 1- 3-1985/95	97,675
» » » » 1- 4-1985/95	97,600
» » » » 1- 5-1985/95	97,800
» » » » 1- 6-1985/95	97,700
» » » » 1- 7-1985/95	99,725
» » » » 1- 8-1985/95	99,600
» » » » 1- 9-1985/95	99,525
» » » » 1-10-1985/95	99,525
» » » » 1-11-1985/95	99,500
» » » » 1-12-1985/95	99,400
» » » » 1- 1-1986/96	99,400
» » » » 1- 2-1986/96	99,475
» » » » 1- 3-1986/96	99.525
» » » » 1- 4-1986/96	99,375
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,800
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,725
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,825
» » » 12,50% 1-10-1988	103,175
» » » 12,50% 1-11-1988	103,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,500
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,800
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,975
» » » 12,50% 1- 4-1989	103.250
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,025
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,925
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,150
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,650
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,375
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 9,25% 1- 9-1990	99,325
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,375
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	101,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,275
» » » » 1983/90 11,50%	109,150
» » » » 1984/91 11,25%	110,050
» » » » 1984/92 10,50%	110,925
» » » » 1985/93 9,60%	106 —
» » » » 1985/93 9,75%	107,400
» » » » 1985/93 9,00%	103,350
» » » » 1985/93 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 8,75%	103,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M14057

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «European Trust S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 16 aprile 1987 ha autorizzato la società «European Trust S.r.l.», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A3906

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1987, registro n. 4 Industria, foglio n. 378, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad acquistare dai signori De Pompeis Jolanda ved. D'Armi, D'Armi Pier Luigi, Bafile Giuseppe, Bafile Gabriele e Capannolo Valeria, al prezzo di L. 432.003.000, un immobile.

87A3676

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Assegnazione all'Istituto superiore di sanità di quote di parte corrente del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1982, 1983 e 1984.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/1978 che demanda a questo Comitato la ripartizione fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 63, che detta disposizioni in materia di gestione dei finanziamenti destinati alla lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita;

Viste le precedenti deliberazioni CIPE concernenti la ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, anni 1982, 1983 e 1984;

Tenuto conto che il Ministro del tesoro ha provveduto alla reiscrizione dei sottoelencati importi, già accantonati sul Fondo sanitario nazionale e caduti in perenzione:

parte corrente, anno 1982 (L. 599.786.000);
parte corrente, anno 1983 (L. 8.069.434.000);
parte corrente, anno 1984 (L. 3.171.022.000),

per le necessità finanziarie connesse al programma straordinario per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita;

Vista la proposta del Ministro della sanità, in data 27 marzo 1987, di utilizzazione delle sopraindicate somme per attività di interesse nazionale nel settore della lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale del 4 marzo 1987 sulla destinazione di dette somme all'Istituto superiore di sanità per le esigenze connesse al programma straordinario per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita;

Delibera

Le somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale, parte corrente, anni 1982, 1983 e 1984, per complessive L. 11.840.242.000 sono assegnate all'Istituto superiore di sanità con vincolo di destinazione per le esigenze collegate alla lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita.

Il predetto Istituto superiore di sanità gestirà la suindicata somma con le modalità previste dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53.

Roma, addì 8 aprile 1987

Il Presidente delegato: ROMITA

87A4417

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 972 del 12 marzo 1987, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1. «Latteria sociale di Praturlone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Praturlone di Fiume Veneto, costituita il 31 marzo 1973 per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli di Pordenone;

2. «Zelkob - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grimacco, costituita il 6 dicembre 1983 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine;

3. «Società cooperativa edilizia a r.l. Corte Candotti», con sede in Codroipo, costituita il 20 luglio 1984 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo;

4. «Cooperativa di consumo Trieste 83 a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 20 gennaio 1983 per rogito notaio dott. Luciano Pellegrini di Trieste;

5. «Cooperativa servizi e portabagagli S. Andrea - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 13 gennaio 1983 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Gorizia;

6. «Cooperativa facchini Rana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 23 giugno 1983 per rogito notaio dottor Alberto Giglio di Trieste;

7. «Grado 82 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Grado, costituita il 4 settembre 1982 per rogito notaio dott. Corrado Marocco di Grado;

8. «Cooperativa Rinascere - Acli casa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fanna, costituita il 5 ottobre 1979 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

9. «Cooperativa Insieme - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pordenone, costituita l'8 maggio 1981 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

10. «La Sorgente - Società cooperativa a r.l.», con sede in Udine, costituita il 17 settembre 1979 per rogito notaio dott. Vito Erasmo Dimita di S. Daniele del Friuli;

11. «Cooperativa edilizia a r.l. S. Giovanni», con sede in Cordenons, costituita il 18 marzo 1978 per rogito notaio dott. Simone Gerardi di Pordenone;

12. «Commissionaria G.A.M.E.T. - Gruppo d'acquisto Muggia e Trieste - Società cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 24 novembre 1976 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

13. «Cooperativa edificatrice fra dipendenti della Banca commerciale italiana, sede di Trieste - a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 15 marzo 1949 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste.

87A3911

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito nucleare nel ruolo organico del personale tecnico per l'energia nucleare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 42 del 18 ottobre 1986 (data di pubblicazione 8 gennaio 1987), è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1986 (registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 31, foglio n. 251), riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito nucleare nel ruolo organico del personale tecnico per l'energia nucleare, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1984.

87A4400

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 116 del 21 maggio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Comune di Agropoli: Concorso di idee per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza della Repubblica.

Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma: Concorso pubblico per una borsa di studio da conferire a un/a giovane laureato/a in medicina e chirurgia per svolgere un programma di studio e ricerche sull'argomento «nutrizione e tumori».

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 54 della regione Piemonte. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 29 aprile 1987).

La pubblicazione, avvenuta alla pag. 60 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1987, dell'estratto di bando relativo al concorso citato in epigrafe, è da considerarsi come non avvenuta, in quanto lo stesso estratto di bando è stato già pubblicato alla pag. 13 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1987. Pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in oggetto, è quella del 2 giugno 1987.

87A4407

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a millecentotre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di milletrentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Milano. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 6 ottobre 1986).

Nel decreto citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 6, all'art. 1, n. 104, dove è scritto: «parrocchia di S. Maria V.», leggasi: «parrocchia di S. Marta V.»;

alla pagina 7, all'art. 1, n. 152, dove è scritto: «parrocchia di S. Maria Vergine», leggasi: «parrocchia di S. Marta vergine»;

alla pagina 10, all'art. 1, n. 242, dove è scritto: «..., via Mazzini, 3», leggasi: «..., via Mazzini, 83»;

alla pagina 16, all'art. 1, n. 492, dove è scritto: «parrocchia Madonna Madre della Chiesa», leggasi: «parrocchia Maria Madre della Chiesa»;

alla pagina 22, all'art. 1, n. 781, dove è scritto: «..., sita in 20090, ...», leggasi: «..., sita in 20099, ...»;

alla pagina 22, all'art. 1, n. 793, dove è scritto: «parrocchia di Giovanni Battista,», leggasi: «parrocchia di S. Giovanni Battista»;

alla pagina 23, all'art. 1, n. 832, dove è scritto: «parrocchia di S. Marria Nascente,», leggasi: «parrocchia di S. Maria Nascente»;

alla pagina 24, all'art. 1, n. 850, dove è scritto: «..., Motrago, ...», leggasi: «..., Moirago, ...»;

alla pagina 25, all'art. 1, n. 894, dove è scritto: «..., vi Cattaneo, ...», leggasi: «..., via Cattaneo, ...»;

alla pagina 25, all'art. 1, n. 895, dove è scritto: «..., Bulladello, piaza Pio XI», leggasi: «..., Bolladello, piazza Pio XI»;

alla pagina 26, all'art. 1, n. 919, dove è scritto: «parrocchia di S. Maria SS. Immacolata», leggasi: «parrocchia di Maria SS. Immacolata»;

alla pagina 26, all'art. 1, n. 930, dove è scritto: «parrocchia Purificazione di Maria Vegine», leggasi: «parrocchia Purificazione di Maria Vergine»;

alla pagina 26, all'art. 1, n. 937, dove è scritto: «..., Cavagnagno,», leggasi: «..., Cavagnano»;

alla pagina 26, all'art. 1, n. 945, dove è scritto: «parrocchia dei Santi Martino e Antonio am.», leggasi: «parrocchia dei Santi Martino e Antonio ab.»;

alla pagina 27, all'art. 1, n. 966, dove è scritto: «..., sita in 21050, ...», leggasi: «..., sita in 21055, ...»;

alla pagina 27, all'art. 1, n. 968, dove è scritto: «..., sita in 20040, ...», leggasi: «..., sita in 21040, ...»;

alla pagina 27, all'art. 1, n. 971, dove è scritto: «..., sita in 20056, ...», leggasi: «..., sita in 21056, ...»;

alla pagina 27, all'art. 1, n. 978, dove è scritto: «parrocchia dei Santi Maria Ausiliatrice», leggasi: «parrocchia di S. Maria Ausiliatrice»;

alla pagina 28, all'art. 1, n. 1007, dove è scritto: «..., via Mamelli», leggasi: «..., via Mameli»;

alla pagina 28, all'art. 1, n. 1011, dove è scritto: «..., via Leoardo, 1», leggasi: «..., via Leonardo, 1»;

alla pagina 29, all'art. 1, n. 1059, dove è scritto: «parrocchia dei Santi appostoli Pietro e Paolo», leggasi: «parrocchia dei Santi apostoli Pietro e Paolo»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1064, dove è scritto: «parrocchia di San Agostino V. e dott.», leggasi: «parrocchia di S. Agostino V. e dott.»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1070, dove è scritto: «parrocchia dei Santi mm. Evasto e Stefano», leggasi: «parrocchia dei Santi mm. Evasio e Stefano»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1075, dove è scritto: «..., Fogliano, ...», leggasi: «..., Fogliaro, ...»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1086, dove è scritto: «..., vilate, ...», leggasi: «..., Velate, ...»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1087, dove è scritto: «..., via Fusiano, ...», leggasi: «..., via Fusinato, ...»;

alla pagina 30, all'art. 1, n. 1102, dove è scritto: «..., sitaa, ...», leggasi: «..., sita, ...»;

alla pagina 31, all'art. 3, n. 7, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Pietro A.,» leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Pietro ap.,»;

alla pagina 39, all'art. 3, n. 274, dove è scritto: «..., Baranzate visa Conciliazione, 22/24», leggasi: «..., Baranzate, via Conciliazione, 22/24»;

alla pagina 39, all'art. 3, n. 302, dove è scritto: «..., via Caprotti», leggasi: «..., via Caprotti, 1»;

alla pagina 41, all'art. 3, n. 376, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente (anche detta S. Maria Nascente in S. Maria Rossa) 20024, via Pasubio, 3», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente (anche detta S. Maria Nascente in S. Maria Rossa) sita in 20024, via Pasubio, 3»;

alla pagina 43, all'art. 3, n. 460, dove è scritto: «..., via Pezzuti, 53», leggasi: «..., via Pezzotti, 53»;

alla pagina 44, all'art. 3, n. 478, dove è scritto: «..., via Moscova, 6/B», leggasi: «..., via Moscova, 6/8»;

alla pagina 44, all'art. 3, n. 481, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Carlo alla Ca' Granua», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Carlo alla Ca' Granda»;

alla pagina 45, all'art. 3, n. 517, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Idelfonso», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Ildefonso»;

alla pagina 46, all'art. 3, n. 597, dove è scritto: «..., via Vreneto, 28», leggasi: «..., via Veneto, 28»;

alla pagina 46, all'art. 3, n. 608, dove è scritto: «chiesa parrocchiale dei Santi Rocco e Fruttoso», leggasi: «chiesa parrocchiale dei Santi Rocco e Fruttuoso»;

alla pagina 46, all'art. 3, dopo il n. 608, e prima del n. 609, dove è scritto: «Moribondo», leggasi: «Morimondo»;

alla pagina 46, all'art. 3, n. 611, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Giovanni,», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista,»;

alla pagina 49, all'art. 3, n. 700, dove è scritto: «..., sita in 20098, ...», leggasi: «..., sita in 20028, ...»;

alla pagina 51, all'art. 3, n. 772, dove è scritto: «..., via S. Maria, 24», leggasi: «..., via S. Marta, 24»;

alla pagina 51, all'art. 3, n. 777, dove è scritto: «..., (anche detta Natività della Beata Vertine, S. Maria Nascente), ...», leggasi: «..., (anche detta Natività della Beata Vergine, S. Maria Nascente), ...»;

alla pagina 54, all'art. 3, n. 889, dove è scritto: «..., via Francesco, 1», leggasi: «..., via S. Francesco, 1»;

alla pagina 55, all'art. 3, n. 905, dove è scritto: «..., Mombello lago Magggiore», leggasi: «..., Mombello lago Maggiore»;

alla pagina 57, all'art. 3, n. 985, dove è scritto: «..., (anche ditta S. Stefano), ...», leggasi: «..., (anche detta S. Stefano), ...»;

alla pagina 57, all'art. 3, n. 998, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeoo,», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Carlo Borromeo»;

alla pagina 57, all'art. 3, n. 1007, dove è scritto: «..., piazza Bozzi, 2/A», leggasi: «..., piazza Buzzi, 2/A»;

alla pagina 61, all'art. 4, n. 50, riga 4, dove è scritto: «..., parrocchia di S. Eugenio, ...», leggasi: «..., parrocchia di S. Eusebio, ...»;

alla pagina 63, all'art. 4, n. 85, dove è scritto: «...: per quanto concerne tutto il patrimonio.», leggasi: «...: per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Zenone, sita in 20040.»;

alla pagina 63, all'art. 4, n. 87, riga 5, dove è scritto: «Caprara, 2:», leggasi: «piazza Caprara, 2:»;

alla pagina 65, all'art. 4, n. 115, riga 10, dove è scritto: «..., fg. 4, mapp. 92 1/2 - ...», leggasi: «...; fg. 4, mapp. 92 1/3 - ...»;

alla pagina 65, all'art. 4, n. 119, riga 15, dove è scritto: «... - Ha 0.05.50; ...», leggasi: «... - Ha 0.50.50; ...»;

alla pagina 67, all'art. 4, n. 145, riga 11, dove è scritto: «..., cat. 0/7; ...», leggasi: «..., cat. D/7; ...»;

alla pagina 67, all'art. 4, n. 153, riga 2, riga 4, dove è scritto: «via Ferraboli», leggasi: «via Feraboli»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 160, dove è scritto: «..., via P. Giovo, 41: ...», leggasi: «..., via P. Giovio, 41: ...»; ed inoltre dove è scritto: «... Fopponino in 20144, ...», leggasi: «... Fopponino sita in 20144, ...»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 161, riga 3, dove è scritto: «Commenda, 3», leggasi: «Commenda, 37»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 162, riga 3, riga 5, dove è scritto: «via Termopoli, 7», leggasi: «via Termopili, 7»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 164, riga 6, dove è scritto: «21126», leggasi: «20126»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 167, dove è scritto: «S. Giovanni Battista e Paolo apostoli», leggasi: «S. Giovanni Battista e Paolo ap.»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 168, dove è scritto: «via Gianbellino, 27», leggasi: «via Gianbellino, 127»;

alla pagina 68, all'art. 4, n. 170, dove è scritto: «S. Giovanni Crisostomo v. e conf. e dott.», leggasi: «S. Giovanni Crisostomo v. conf. e dott.»;

alla pagina 69, all'art. 4, n. 184, dove è scritto: «anche detta Beatata Vergine Immacolata e S. Antonio,», leggasi: «anche detta Beata Vergine Immacolata e S. Antonio,»;

alla pagina 69, all'art. 4, n. 193, riga 4, dove è scritto: «Aluini, 33:», leggasi: «Aldini, 33:»;

alla pagina 69, all'art. 4, n. 201, riga 3, dove è scritto: «per quanto concerne tutto il patrimonio di», leggasi: «per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di»;

alla pagina 70, all'art. 4, n. 209, riga 3, dove è scritto: «per quanto cncerne», leggasi: «per quanto concerne»;

alla pagina 70, all'art. 4, n. 218, riga 1, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di S. Agata v.m.,», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. Agata v. e m.,»;

alla pagina 71, all'art. 4, n. 221, riga 9, dove è scritto: «...; fg. 71, mapp. 44,», leggasi: «...; fg. 7, mapp. 44,»;

alla pagina 71, all'art. 4, n. 230, riga 4, dove è scritto: «piazza Paolo I, 6», leggasi: «piazza Giovanni Paolo I, 6»;

alla pagina 73, all'art. 4, n. 259, riga 5, dove è scritto: «..., Tregasto, piazza Chiesa, 6», leggasi: «..., Tregasio, piazza Chiesa, 6»;

alla pagina 75, all'art. 4, n. 290, riga 4, dove è scritto: «..., via S. L. Villa, 2.», leggasi: «..., via D. L. Villa, 2.»;

alla pagina 75, all'art. 4, n. 296, riga 4, dove è scritto: «parrocchia Beata Vergine Assunta,», leggasi: «parrocchia Beata Vergine Assunta e S. Ilario,»;

alla pagina 75, all'art. 4, n. 300, riga 1, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di Beata ...», leggasi: «chiesa parrocchiale Beata ...»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 306, riga 1, dove è scritto: «chiesa parrocchiale di Santi ...», leggasi: «chiesa parrocchiale di S. ...»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 309, riga 8, dove è scritto: «parrocchia di S. Gaudenzio, 14, sita ...», leggasi: «parrocchia di S. Gaudenzio, sita ...»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 310, riga 2, dove è scritto: «S. Martino e Antonio abate», leggasi: «Santi Martino e Antonio abate»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 311, riga 5, dove è scritto: «parrocchia di Madonna», leggasi: «parrocchia Madonna»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 313, riga 2, dove è scritto: «detta S. Eusebio v., sita in 21013, Caiello piazza Diaz;», leggasi: «detta S. Eusebio, S. Eusebio v., sita in 21013, Caiello, piazza Diaz, 1;»;

alla pagina 76, all'art. 4, n. 317, riga 2, dove è scritto: «... anche detta S. Carlo e Pietro, ...», leggasi: «... anche detta S. Carlo e S. Pietro, ...»;

alla pagina 77, all'art. 4, n. 322, riga 2, dove è scritto: «via Veneto;», leggasi: «via V. Veneto;»;

alla pagina 77, all'art. 4, n. 325, riga 2, dove è scritto: «anche detta S. Michele arc.,», leggasi: «anche detta Santi Michele arc. e Luigi,»;

alla pagina 77, all'art. 4, n. 329, riga 2, dove è scritto: «..., sita in 21057,», leggasi: «..., Santi Stefano e Lorenzo, sita in 21057,»;

alla pagina 77, all'art. 4, n. 331, riga 1, dove è scritto: «santi Quirico e Giuditta», leggasi: «santi Quirico e Giulitta»;

alla pagina 77, all'art. 4, n. 334, riga 2, dove è scritto: «..., Abbazia, 20;», leggasi: «..., via Abbazia, 20;»;

alla pagina 78, all'art. 4, n. 348, riga 5, dove è scritto: «..., Ha. 0.05.55;», leggasi: «..., Ha. 0.05.55; la parrocchia di S. Massimiliano Kolbe, sita in 21100, via Aguggiari, 140;»;

alla pagina 79, all'art. 4, n. 357, riga 3, dove è scritto: «Sesto Calende, 6.», leggasi: «Sesto Calende, 6; per quanto concerne tutto il patrimonio la parrocchia di S. Eusebio v. e m., sita in 21029, Sesona via Sesto Calende, 6.»;

alla pagina 79, all'art. 4, n. 359, riga 1, dove è scritto: «S. Matteo v.», leggasi: «S. Materno v.»; ed inoltre riga 4, dove è scritto: «..., Cutrone,», leggasi: «..., Cuirone,».

87A4192

Comunicato relativo all'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario responsabile del servizio per l'assistenza ospedaliera e specialistica - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro della provincia di Trento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 93 del 22 aprile 1987).

Nell'avviso relativo al concorso citato in epigrafe, alla pagina 61 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo comma, dove è scritto: «scade *il quarantacinquesimo* giorno», leggasi: «scade *alle ore 12 del sessantesimo* giorno».

87A4434

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montenara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221